

FAST PICCOLI COMUNI

LINEA B

VERSO LA TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA

**Ruolo, funzioni e responsabilità del
Responsabile Unico del Progetto (RUP)
nella gestione delle procedure ad
evidenza pubblica**

Relatore: Dott. Michele Di Ceglie

Data: 04/12/2025



Indice

- **Il quadro normativo di riferimento**
 - L'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023
 - L'Allegato I.2 al decreto legislativo n. 36/2023
- **Il RUP nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023)**
 - Modalità di individuazione e requisiti di professionalità
 - Funzioni e responsabilità
- **Il RUP e i “responsabili di fase”**
 - Il ruolo dei “responsabili di fase” nell'All. I.2. La prassi giurisprudenziale e il parere MIT n. 2098/2023
- **Il rapporto tra i poteri del RUP e quelli della Commissione giudicatrice**
 - La giurisprudenza invalsa in merito alle lacune del Codice dei contratti pubblici

Articolo 15

Responsabile unico del progetto (RUP)

- **Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico** da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano** un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- L'ufficio di RUP **è obbligatorio** e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
- Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Articolo 15

Responsabile unico del progetto (RUP)

- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il **RUP** tra i **dipendenti assunti anche a tempo determinato** della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, **in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati**, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
- Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2., di nominare il **RUP** tra **i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto** al RUP. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Artt. 2 e 3 All. I.2

Modalità di individuazione del RUP

- Anche se non aventi qualifica dirigenziale, il RUP, o il responsabile di fase, svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
- Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, **esclusa ogni attività di verifica e di valutazione**, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
- Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art 15, co. 4

Responsabile di fase

- Ferma restando **l'unicità del RUP**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono nominare **un responsabile di procedimento** per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
- La figura è disciplinata dal Capo II (artt. 4 – 6 bis) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, **ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP**.

Il responsabile di fase nella sentenza del Tar Calabria 24.10.2023, n.782

I giudici hanno spiegato che gli atti dei responsabili di fase hanno una **natura endoprocedimentale** e sono **privi** di un **contenuto decisorio**, non producono effetti all'esterno e possono solo essere la base per l'approvazione dell'atto definitivo da parte del dirigente o del responsabile del servizio.

Pertanto, la proposta di aggiudicazione predisposta dal responsabile di fase (ove nominato per la fase di affidamento), può al massimo far nascere un'aspettativa nell'aggiudicatario, tuttavia, non trattandosi di un'aggiudicazione definitiva, **non può essere impugnata**.

Al contrario, conclude il Tar, **l'atto del Rup può essere impugnato** poiché questo ha la competenza per valutare la proposta di aggiudicazione, verificare i requisiti dell'offerente e disporre l'aggiudicazione definitiva.

Responsabile di procedimento (o di fase): quanti se ne possono nominare ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 36/2023?

Parere MIT n. 2098/2023

Quesito: Ai sensi dell'art. 15, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, si evince che, *“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento”*: **è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?**

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all'art. 15, comma 4, che **“In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”**. Pertanto, si conferma la ricostruzione del quesito.

Art. 5 All. I.2

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture

- **Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.**
- Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
- Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) **di almeno un anno** per gli **importi inferiori** alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) **di almeno tre anni** per gli **importi pari o superiori** alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza predetti, il possesso della **laurea magistrale** nonché di **specifiche comprovate competenze**.

Il requisito dell'esperienza pregressa del RUP è colmabile dal gruppo di supporto

TAR Cagliari, 27.11.2024 n. 859

Quanto al requisito dell'esperienza pregressa di almeno tre anni nel settore degli appalti pubblici prescritto dall'art. 5, comma 2, lett. b) dell'allegato I.2, risulta applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art. 2, terzo comma, quinto periodo dell'Allegato richiamato, **nella parte in cui, in particolare, prevede che l'eventuale carenza dei requisiti in capo al RUP possa essere colmata attraverso la nomina di un adeguato gruppo di supporto, come avvenuto nel caso di specie.**

La citata disposizione, infatti, risulta applicabile anche con riferimento ai requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 4 (per quanto concerne gli appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) e, per quanto qui interessa, dall'art. 5 (disciplinante i requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture, anche con riferimento all'anzianità di servizio maturata).

Art. 4. All. I.2

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

- Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP **deve essere un tecnico**.
- Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.
- Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato.
- Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - a) **di almeno un anno** per i contratti di **importo inferiore a 1.000.000 di euro**;
 - b) **di almeno tre anni** per i contratti di **importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice**;
 - c) **di almeno cinque anni** per i contratti di **importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice**

Art. 4. All. I.2

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

- In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
- Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Art. 6 All. I.2

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

1. formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni;
2. accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
3. propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

Art. 6 All. I.2

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

4. accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
5. decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
6. propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
7. svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione, sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione.

Art. 6 All. I.2

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

8. richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
 9. promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
 10. provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
 11. è responsabile degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA.
- Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico **che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.**

Art. 7 All. I.2

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento

Nella fase di affidamento, il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato e, in ogni caso, esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;

Art. 7 All. 1.2

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento

- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
 - f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
 - g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.
- Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 8 All. I.2

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

Nella fase dell'esecuzione, il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma , e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Art. 8 All. I.2

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;

Art. 8 All. I.2

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Art. 8 All. I.2

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14.
- Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
- Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Provvedimento di esclusione: competenza del RUP o della Commissione giudicatrice?

TAR Perugia, 14.02.2025 n. 122

Corrisponde al vero che già prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, **il provvedimento di esclusione dalla gara fosse ritenuto di pertinenza del RUP – e comunque della stazione appaltante** (cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 01 agosto 2022, n. 5181, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 19 maggio 2022, n. 685, Cons. Stato, sez. VI, 08 novembre 2021, n. 7419) **e non già della Commissione giudicatrice.**

Tale scelta era il precipitato della divisione dei ruoli tra i due organi, particolarmente netta in caso di procedura da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa: **da un lato la Commissione giudicatrice**, organo straordinario della stazione appaltante composto da soggetti con specifiche esperienze nel settore dell'appalto da aggiudicare **e titolare del potere valutativo tecnico-discrezionale nei confronti delle offerte** (con l'esclusione della verifica di anomalia, riservata al RUP, salvo specifica richiesta di supporto rivolta da quest'ultimo); **dall'altro lato il RUP**, dipendente della stazione appaltante titolare di una competenza generale/residuale rispetto a quanto non espressamente riservato ad altri, tra cui, in particolare, la verifica della documentazione amministrativa, ovvero la fase da cui in genere discende la maggior parte delle esclusioni.

RUP: distinzione rispetto ai compiti della Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato, sez. V, 10.01.2024 n. 353

È chiara la distinzione tra i compiti del “soggetto deputato all’espletamento della gara” (ossia il RUP) e la commissione di gara. Mentre quest’ultima è chiamata ad esprimere un giudizio **su aspetti tipicamente tecnico-discrezionali** (in particolare: valutazione offerte tecniche ed assegnazione dei relativi punteggi), il primo è tenuto ad operare **scelte di carattere più vincolato ossia ad adottare talune decisioni allorché ne ricorrano i presupposti**: tra queste anche quelle relative alla esclusione dei concorrenti.

in dettaglio...

Chiarimenti circa i poteri del (RUP), soprattutto in rapporto con la Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato, sent. n. 4435/2024 (1/2)

Nel giudizio in oggetto, infatti, l'impresa prima classificata era stata esclusa direttamente e autonomamente dal RUP, il quale riteneva che la commissione avesse commesso rilevanti errori in sede di valutazione dell'offerta tecnica, e ciò nonostante il parere contrario espresso da due componenti della commissione.

L'aggiudicatario ottenne innanzi al TAR l'annullamento del provvedimento di esclusione, ma la sentenza venne impugnata dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha anzitutto osservato che il RUP può «esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura», **pur non potendo sostituire «alle valutazioni discrezionali della Commissione... un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di "accettabilità" dell'offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all'esclusione dell'operatore economico».**

In altri termini, **l'attività della commissione è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito**, né dal giudice, né tantomeno dal RUP.

in dettaglio...

Chiarimenti circa i poteri del (RUP), soprattutto in rapporto con la Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato, sent. n. 4435/2024 (2/2)

Sulla base di questa argomentazione, la Corte ha rigettato il ricorso della S.A.

Ciò comunque non toglie – continua la sentenza – che la decisione non possa essere inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. **In questo caso è certamente ammesso l'intervento del RUP.**

Tra l'altro, il codice degli appalti **non esclude che il RUP possa avere spazi di confronto con la commissione per ottenere chiarimenti o documenti.**

Per esempio, l'art. 17, c. 5, stabilisce che il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva «*se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico*», **il che gli consente di avanzare dubbi sulla sua legittimità, senza essere vincolato alla decisione della commissione.**

Allo stesso modo, l'art. 18, c. 2, fa salva, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, la possibilità della stazione appaltante di agire in autotutela. Ciò vorrebbe dire, secondo la sentenza in commento, che «*se i dubbi del RUP sorgono dopo l'aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione*».

Il Consiglio di Stato ha, in definitiva, **riconosciuto il potere del RUP di esercitare un'attività di controllo di regolarità della procedura, ma non potrebbe sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione (al massimo potrebbe chiedere chiarimenti e approfondimenti). Il potere sostitutivo del RUP sarebbe possibile solamente nel caso in cui la commissione avesse espresso una valutazione manifestamente illogica o manifestamente irragionevole.**